



**COMUNE DI S.GIOVANNI AL NATISONE
PROVINCIA DI UDINE**

**REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE DEL
“CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI”
DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI AL
NATISONE**

Delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 06/10/2015

Art. 1 – Istituzione “Consiglio Comunale dei ragazzi”

1. Al fine di favorire una idonea crescita socio-culturale dei ragazzi e la consapevolezza dei loro diritti e doveri verso le istituzioni e verso la Comunità, è istituito nel Comune di San Giovanni al Natisone il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCdR)

Art. 2 - Attribuzioni

1. Il “Consiglio Comunale dei Ragazzi” ha funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio Comunale del Comune di San Giovanni al Natisone, esplica queste funzioni tramite pareri e richieste su temi e problemi che riguardano l’attività amministrativa del comune, con particolare riguardo alle esigenze provenienti dal mondo giovanile.

Art. 3 - Funzionamento

1. Il “Consiglio Comunale dei Ragazzi” svolge le proprie funzioni in modo libero, autonomo e democratico; l’organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal seguente regolamento.

Art. 4- Elettorato attivo

1. Partecipano all’elezione del “Consiglio Comunale dei Ragazzi”, tutti i ragazzi della scuola secondaria di 1° Grado del Comune di San Giovanni.

Art. 5 – Elettorato passivo

1. Possono essere eletti consiglieri tutti i ragazzi della scuola secondaria di 1° Grado del Comune di San Giovanni.

Art. 6 - Composizione

1. “Consiglio Comunale dei Ragazzi” è composto da n. 10 consiglieri, eletti dalla lista delle candidature libere, più un consigliere per ciascuna delle classi e sezioni coinvolte.

2. Al fine di mantenere il numero dei consiglieri eletti inalterato, anche nell’anno in cui non vi sono le elezioni del C.C.d.R., i consiglieri che sono passati alla scuola secondaria di 2° grado, verranno surrogati, in egual misura da consiglieri eletti tra le classi nuove 1^a, con votazione interna alle rispettive classi e sezioni.

Art. 7 - Elezioni

1. Le elezioni del “Consiglio Comunale dei Ragazzi” si svolgono con le seguenti modalità:

- a) Entro il 20 ottobre dell’anno di decadenza del CCdR vengono presentate le liste delle candidature presso la Presidenza della scuola. Ogni classe e sezione deve presentare una lista di almeno n. 2 candidati ed è inoltre possibile la presentazione in una lista di altre candidature libere. La presentazione della candidatura è subordinata all’obbligo di ogni candidato di accettare per iscritto la candidatura, previa autorizzazione dei genitori;
- b) Entro il 25 ottobre il Dirigente Scolastico rende pubblici i nominativi pervenuti, redigendo due liste, disponendo nella prima i candidati disposti in ordine alfabetico con l’indicazione del cognome, nome e della classe e sezione di appartenenza e nell’altra inserendo in ordine alfabetico tutte le candidature libere pervenute;
- c) Dal 26 ottobre si apre la campagna elettorale che gli studenti svolgono nelle forme più opportune (assemblee, volantini, dibattiti in classe, ecc) in sintonia con quanto previsto nel P.O.F. della scuola che disciplina autonomamente le modalità per incentivare il confronto tra candidati ed elettori;

- d) E' nominata, dal Dirigente Scolastico o suo delegato, una commissione elettorale con il compito di vigilare sulla regolarità del procedimento. Tale commissione comprende, oltre al Dirigente Scolastico o suo delegato, un rappresentante degli insegnanti e tre rappresentanti degli studenti non candidati ed il tutor incaricato dal Comune;
- e) La Commissione, nominata ai sensi della lettera d), ha il compito di costituire tra gli studenti i seggi elettorali, composti da quattro scrutatori di un presidente nominato tra i genitori; alla predetta Commissione spetta altresì il compito di pronunciarsi a maggioranza e con decisione inappellabile su eventuali ricorsi inerenti il procedimento elettorale. I ricorsi devono essere presentati al Dirigente Scolastico entro 48 ore dalla chiusura delle operazioni elettorali. La Commissione dovrà pronunciarsi entro le 48 ore successive.
- f) Le operazioni di voto si svolgono esclusivamente nell'orario scolastico del terzo lunedì di novembre di ciascun biennio.
- g) Gli elettori ricevono una scheda, divisa in due parti, sulla quale da un lato l'elettore può esprimere le preferenze nella lista di classe e dall'altra parte è riprodotta la lista unica dei candidati, Ciascun elettore può esprimere fino a due preferenze per lista, scrivendo i nomi dei candidati nella prima e contrassegnando i nominativi dei candidati prescelti nella seconda;
- h) La Commissione nominata ai sensi della lettera d) deve garantire adeguate forme di libertà e segretezza del voto;
- i) Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura dei seggi. Sono eletti consiglieri comunali: il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze appartenente ad ogni singola classe e sezione, più i n. 10 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze appartenenti alla lista delle candidature libere;
- j) Il giorno successivo, i risultati dello scrutinio, con l'intera lista e le relative preferenze, sono consegnati, a cura del Dirigente Scolastico, al Sindaco di San Giovanni al Natisone.

2. Nel caso in cui, una delle giornate indicate nel presente Regolamento ricada in giorno festivo (sabato, domenica e festività varie), la stessa si intende prorogata si intende prorogata al primo giorno feriale successivo:

Art. 8 – Proclamazione degli eletti

1. Il Sindaco di San Giovanni al Natisone, entro tre giorni dall'elezione, proclama i risultati delle elezioni, salva la presentazione di eventuali ricorsi e provvede a darne notizia mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di San Giovanni al Natisone. In caso di presentazione di ricorsi, il Sindaco dovrà, entro tre giorni dalla presentazione, verificare in merito al ricorso ed emettere giudizio di merito

Art. 9- Prima adunanza del “Consiglio Comunale dei Ragazzi”

1. Entro il 10 dicembre dell'anno delle elezioni, il Sindaco di San Giovanni al Natisone convoca il “Consiglio Comunale dei Ragazzi” per la prima seduta e ne assume la presidenza. Nella sua prima riunione il “Consiglio Comunale dei Ragazzi” dovrà procedere alla elezione del Sindaco, del vice Sindaco (di classe diversa da quella del Sindaco; es. 2^a e 3^a oppure 1^a e 2^a o 1^a e 3^a, e della Giunta, nell'ambito dei componenti del Consiglio, con le modalità disciplinate negli articoli seguenti.

Art. 10- Elezione del Sindaco del “Consiglio Comunale dei Ragazzi”

1. Ogni candidato alla carica di Sindaco presenta, nella prima seduta di Consiglio, il suo programma di lavoro insieme alla lista dei candidati alla carica di assessore, in numero massimo di tre (ambiente,

sport ed attività ricreative, istruzione, tenendo conto di una rappresentanza in ogni classe (1^a, 2^a e 3^a). La votazione si svolge a scrutinio segreto. Il Sindaco è eletto a maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso in cui nessun candidato ottenga tale maggioranza, si procede immediatamente alla votazione di ballottaggio tra i due più votati e risulta eletto chi consegue il maggior numero dei voti. Risultano eletti con il sindaco i candidati alla carica di assessore da esso presentati. Il C.C.d.R. nella prima seduta si terrà in sala Consiliare, mentre nelle sedute successive sarà tenuto presso lo Spazio Giovani.

Art. 11 – Attribuzioni e durata in carica del Sindaco

1. Il Sindaco eletto ha il compito di:
 - a) Convocare il Consiglio. La Convocazione avviene su richiesta del Sindaco dei Ragazzi almeno cinque giorni prima dell'adunanza, per mezzo di avvisi distribuiti in classe ai Consiglieri ed al Dirigente Scolastico, con preghiera di affissione all'albo scolastico per informazione a tutti i docenti e allievi. Copia della convocazione, con il relativo ordine del giorno, è inviata al Consiglio Comunale di San Giovanni al Natisone.
 - b) Presiedere e disciplinare le sedute del "Consiglio Comunale dei Ragazzi" ;
 - c) Convocare e presiedere la Giunta.
2. La carica di Sindaco coincide con la durata del "Consiglio Comunale dei Ragazzi". Il Sindaco del CCdR non è immediatamente rieleggibile.

Art. 12 – Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta si riunisce nella sede dello Spazio Giovani di San Giovanni al Natisone.

Art. 13 – Funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Le sedute del "Consiglio Comunale dei Ragazzi" sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri; le deliberazioni sono validamente adottate con la maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del Consiglio, adottate nella forma di proposte o pareri, vengono verbalizzate dal Tutor. Poi vengono trasmesse al Sindaco il quale, entro 30 giorni dal ricevimento, formula risposta scritta circa il problema o l'istanza formulata. Il Sindaco dovrà altresì informare delle modalità che si intendono seguire per eventuali soluzioni.
2. Il "Consiglio Comunale dei Ragazzi" può chiedere al Sindaco di porre all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di San Giovanni al Natisone, uno specifico argomento per la relativa discussione, con le modalità disciplinate dal presente articolo. Il "Consiglio Comunale dei Ragazzi" dovrà riunirsi almeno n. 3 volte durante ciascun anno del mandato; la sede del "Consiglio Comunale dei Ragazzi" è come anticipato lo Spazio Giovani (ad eccezione della prima seduta).
3. Le sedute del "Consiglio Comunale dei Ragazzi" sono pubbliche.
4. Il "Consiglio Comunale dei Ragazzi" si articola in gruppi di lavoro o commissioni tematiche presiedute dall'assessore competente a cui possono partecipare anche alunni non eletti, rientranti nell'elettorato passivo e attivo secondo gli artt. 4 e 5. Le Commissioni sono un luogo di elaborazione comune e riferiscono dei lavori al "Consiglio Comunale dei Ragazzi". Per garantire il funzionamento del CCdR e della Giunta, dei gruppi di lavoro e per i rapporti tra il Consiglio Comunale ed il "Consiglio Comunale dei Ragazzi" è affidato un servizio, da parte dell'Amministrazione, a tutor (sia persona fisica che giuridica) con specifiche esperienze in materia.

Art. 14 – Rapporti con il Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale di San Giovanni al Natisone si riunisce, almeno una volta l'anno, in seduta comune con il CCdR per ascoltare la relazione del Sindaco del CCdR.

Art. 15 – Surroga delle cariche

In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione della carica, viene proclamato sindaco il vicesindaco e consigliere il primo dei non eletti di quella lista.

Art. 16 – Norme transitorie

Per il primo anno di applicazione del presente Regolamento, le date indicate all'art. 7 lett a), b) e c) sono sostituite con le seguenti 20 novembre, 25 novembre e 26 novembre; la data indicata all'art. 9 co. 1, è sostituita con 15 gennaio.